

(N. 991-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

ATT

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 18 APRILE 1950

Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 1950

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino ed alle disposizioni relative alla minuta vendita di estratti ed essenze per preparare liquori.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, di cui si richiede la conversione in legge, è stato adottato per cercare di alleviare la crisi vinicola in atto. Già con il decreto legislativo 11 ottobre 1949, n. 707, furono concesse agevolazioni dirette a quello scopo, ma il persistere e l'aggravarsi della crisi hanno fatto sì che fossero rivolte al Governo nuove e più pressanti richieste di ulteriori provvedimenti.

Ed uno dei provvedimenti più invocati è stato quello di agevolare al più possibile la produzione ed il consumo dello spirito di vino,

convogliando così notevoli quantità di vino alle distillerie, in modo da non arrivare alla prossima campagna con le cantine piene.

E poichè il maggior ostacolo all'incremento del consumo dell'alcool di vino è dovuto al suo alto costo, per cui non può trovare impiego come alcool denaturato, esente d'imposta, in concorrenza all'alcool di 1^a categoria, era necessario promuoverne un più largo uso come alcool puro, soggetto ad imposta, modificandone la tassazione in modo che l'alcool di vino si venga a trovare a parità di prezzo con gli alcoli provenienti da altre materie prime.

Il decreto-legge in esame viene incontro a questo con tre ordini di nuove disposizioni insieme cooperanti.

Il primo, di carattere permanente, è diretto ad ottenere che lo spirito di vino non venga a costare più degli spiriti di 2ª categoria provenienti da altre materie e specialmente frutta e carrube. A ciò si provvede con gli articoli 1º, che aumenta di 2000 lire l'imposta di fabbricazione per tutti indistintamente gli spiriti; 2º, che aumenta l'abbuono iniziale d'imposta allo spirito di vino da lire 2000 a lire 4000, in modo che l'attuale imposta rimane invariata in lire 28.000; 4º, che per mezzo del diritto erariale equilibra i prezzi delle diverse categorie di spiriti, aumentando l'onere per quelli che fanno la maggiore concorrenza all'alcool di vino, e infine con l'articolo 18, che accorda l'esenzione dall'imposta sull'entrata per i vini destinati alla distillazione. Il secondo ordine di provvedimenti, anche permanenti, è diretto ad aumentare l'uso di alcool di vino per la preparazione di acquavite invecchiata, marsala, vermut e aceto di spirito, accordando riduzioni di imposta in misura notevolmente maggiore a quelle precedenti.

Con gli articoli da 5 a 15 si agevola la produzione di acquavite d'invecchiamento con un nuovo e più favorevole regime fiscale. Da notare con particolare compiacimento l'articolo 13, che tutela lo smercio dell'acquavite di vino avverso alla concorrenza di prodotti similari non genuini.

Con l'articolo 16 si riduce da 7400 a sole 2000 lire l'imposta di fabbricazione per l'alcool destinato alla produzione dell'aceto.

Con l'articolo 17 si porta all'80 per cento l'abbuono dell'imposta per l'alcool destinato alla preparazione del vermut e marsala.

Col terzo ed ultimo ordine di provvedimenti si cerca di convogliare immediatamente alle distillerie notevoli quantità di vino, nel tentativo di alleggerire così il mercato. Queste disposizioni sono contenute nell'articolo 3, con il quale si accorda l'agevolazione eccezionale e temporanea di un abbuono del 70 per cento dell'imposta per l'alcool ottenuto dal vino distillato dall'entrata in vigore del decreto al 30 settembre 1950. Per evitare però un congestionamento del mercato si prescrive che tale spirito non potrà essere estratto dai magazzini fiduciari se non per un quarto all'anno.

I criteri informativi su esposti e il modo come sono tradotti negli articoli fa bene sperare che il decreto in esame possa essere realmente di sollievo alla preoccupante crisi vinicola.

In fine al provvedimento, con gli articoli 20 a 23, si prescrive che gli estratti ed essenze destinati per la preparazione dei liquori siano assoggettati ad apposito condizionamento in recipienti muniti di contrassegno di Stato. Si viene così ad esaudire un'antica richiesta, riconosciuta giusta, dei rivenditori di tali estratti, abolendo la tenuta del registro di carico e scarico.

Onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame rispondendo a reali esigenze del momento è da approvare senza riserve in ogni sua parte, e pertanto la vostra Commissione ne propone la conversione in legge senza modifiche.

TAFURI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze destinate alla preparazione di liquori.